UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA
PROVINCIA DI VITERBO

SERVIZIO AZIENDALE

COPIA

DETERMINAZIONE N. 50 del 22.05.2018

OGGETTO: Determinazione a contrattare, per l'affidamento del servizio di trebbiatura e trasporto cereali, stagione agraria 2017/2018, di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, col sistema dell'affidamento diretto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AZIENDALE

Premesso che:

- questo Ente gestisce direttamente un'azienda cerealicola – zootecnica in località Roccaccia ad indirizzo biologico che segue, per la propria produzione cerealicola, il piano colturale adottato annualmente per la stragione agraria in corso;
- si deve pertanto provvedere all'affidamento del servizio di trebbiatura e trasporto dei cereali prodotti ricorrendo a ditte esterne, in quanto l'Ente non possiede macchine operatrici agricole in grado di eseguire i servizi sopra indicati;

Visti:

- il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:
  - l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
  - l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
  - l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare:
  - l'articolo 30 sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni
  - l'articolo 124 sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
  - l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;

- l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;
- l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
- l’articolo 80 sui motivi di esclusione;
- l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, si ritiene che nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l’articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale “ *Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza* ”;

Rilevato, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell’articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs 50/2016;
visto l’articolo 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208: “ *Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali* ” e rilevato quanto segue in merito:
a) gli enti obbligati ad utilizzare, in via generale, le convenzioni Consip (o di altre centrali di committenza) ai sensi dell’articolo 25 della legge 448/1999 sono:

- 01 amministrazioni statali, centrali e periferiche;
- 02 istituti e scuole di ogni ordine e grado;
- 03 istituzioni educative ed universitarie;
- 04 enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale (a partire dalla vigenza della legge di stabilità 2016);
- 05 agenzie fiscali (a partire dalla vigenza della legge di stabilità 2016);

b) gli enti locali, per converso, non sono obbligati ad utilizzare in generale le convenzioni Consip o di altre centrali di committenza;
c) infatti, l’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dispone: “ *Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti*

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A. ";

d) pertanto, in termini generali, i comuni e gli altri enti locali ("restanti amministrazioni" di cui al comma 449 trascritto sopra) hanno la facoltà e non l'obbligo di utilizzare le convenzioni; nel caso in cui non se ne avvalgano, debbono comunque utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;

tuttavia, anche gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni nei seguenti casi:

I- in applicazione dell'articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede l'individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;

II- in applicazione dell'attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall'Istat ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori. Tuttavia, ciò nei limiti dei "beni e servizi disponibili";

III- in applicazione dell'articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, per le categorie merceologiche di:

- energia elettrica,
- gas,
- carburanti rete e carburanti extra-rete,
- combustibili per riscaldamento,
- telefonia fissa e telefonia mobile;

e) dato atto che la fornitura oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie di cui alla precedente lettera d), punto 01, punti I,II e III;

f) per tutti gli enti locali, compresi i comuni di piccoli dimensioni, l'articolo 1, comma 501, della legge 208/2015 che ha modificato l'articolo 3, comma 23-ter, del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014, si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro, in quanto il testo della norma prevede: " *Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro "*;

g) l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 dispone: " *le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto*

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure […] ";

h) ovviamente, i riferimenti alle norme del dpr 207/2010 sono da considerare attualmente non applicabili, a causa della loro abolizione; in ogni caso appare permanere l'obbligo di avvalersi del MePa, come sistema mediante il quale selezionare l'operatore economico al quale affidare la fornitura/il servizio, a condizione, ovviamente, che la prestazione oggetto del presente provvedimento sia ricompresa nel MePA;

Rilevato, altresì, che non è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione del presente provvedimento non risultano presenti nel catalogo beni/servizi della categoria merceologica di quelli che si intendono acquisire col presente provvedimento;

Stabilito di procedere, appunto, mediante gara ad evidenza pubblica e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016 è possibile avvalersi, poiché la scelta della procedura ad evidenza pubblica che si attiva col presente provvedimento garantisce adeguata apertura del mercato;

Visto che la motivazione per procedere alla procedura ad evidenza pubblica è la seguente:
a) il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la valutazione dell'importo a base della negoziazione è stato determinato sulla base di prezzi rilevati sulla base dell'indagine di mercato;
b) il principio dell'efficacia viene rispettato, perché l'affidamento non è assegnato in ragione della convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze tecniche dell'Ente, che attraverso l'esecuzione del contratto colma il fabbisogno di operazioni necessarie al completamento del piano colturale aziendale, permettendo dunque di rendere il servizio in modo corretto e puntuale, a beneficio dell'Ente;
c) il principio della tempestività viene assicurato perché l'acquisizione della prestazione avviene sia nei termini previsti dalla programmazione disposta dal Piano colturale, sia nei termini previsti per acquisire il servizio, necessari ai fini dell'efficace completamento delle operazioni colturali, come rilevato sopra;
d) il principio della correttezza viene rispettato, garantendo che il contraente non sia individuato attraverso una scelta apodittica o dando luogo nei suoi confronti ad un privilegio, bensì consentendo a tutti i soggetti interessati a negoziare con l'Ente, a parità di condizioni: tutti i soggetti che manifestano l'interesse a negoziare sono compulsati da un medesimo avviso che pone per tutti identiche condizioni e con essi si negozia sulla base di un univoco invito a presentare offerte;
e) il principio della libera concorrenza viene rispettato, perché con la pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse per il periodo di quindici giorni, considerato congruo ai fini della sollecitudine propria della procedura che si intende attivare, si apre il mercato a tutti i soggetti interessati a negoziare con l'Ente, permettendo, nella fase successiva, appunto di concorrere tra loro;
g) il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti dall'articolo 36 del d.lgs 33/2013 nonché dall'articolo 29 del d.lgs 50/2016;
h) il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del contraente snello, che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi;

i) il principio della pubblicità viene garantito precisando che, nel caso di specie, non sono indicate dal codice dei contratti specifiche modalità: si stabilisce di rispettarlo, quindi, attraverso la pubblicazione sul profilo del committente dell'avviso di gara, che si approva col presente provvedimento;

Considerato, quindi, che la ragione per la quale si affida la prestazione all'operatore economico consisterà nella circostanza che esso sarà selezionato a seguito del confronto della sua proposta economica, secondo le previsioni della lettera di invito a presentare l'offerta;

Ritenuto, in merito al criterio di gara, di avvalersi del criterio del minor prezzo, sulla base della valutazione combinata di due elementi dell'offerta formulata ovvero, per i lavori di trebbiatura, indicando l'offerta in euro per ettaro oggetto di trebbiatura e per il servizio di trasporto indicando l'offerta in euro per chilogrammo di cereali trasportato presso la Semetruria S.R.L. Società Agricola la cui sede è situata in Tarquinia in via Vecchia della Stazione n. 102, nel caso di specie ammissibile ai sensi dell'articolo 95, comma 4, - lettera c), trattandosi di servizio, caratterizzato da elevata ripetitività e di importo inferiore alla soglia, così come previsto all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50/2016;

Ritenuto in considerazione di quanto sopra esposto, procedere all'affidamento del servizio di trebbiatura e trasporto ricorrendo a ditte iscritte alla Camera di Commercio come conto terzisti aventi la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

Ritenuto altresì che ai fini della selezione del soggetto affidatario si procederà mediante gara ad evidenza pubblica con aggiudicazione mediante il criterio del prezzo unitario più basso, sulla base della valutazione combinata di due elementi dell'offerta formulata ovvero, per i lavori di trebbiatura, indicando l'offerta in euro per ettaro oggetto di trebbiatura e per il servizio di trasporto indicando l'offerta in euro per chilogrammo di cereali trasportato presso la Semetruria S.R.L. Società Agricola la cui sede è situata in Tarquinia in via Vecchia della Stazione n. 102;

Visto lo schema di avviso di gara ad evidenza pubblica;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 comma I del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b) Legge 7.12.2012 n.213 dal responsabile del Servizio interessato;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b) Legge 7.12.2012 n.213 dal responsabile del Servizio interessato che rileva che il provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell' Ente;

Visti lo statuto dell'Ente;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto

Pubblicare lo schema di avviso pubblico di gara per l'affidamento del servizio di trebbiatura e trasporto della produzione cerealicola (grano-orzo-avena-farro- semino) del Centro Aziendale dell'Ente sito in

Tarquinia in loc. Roccaccia – stagione agraria 2015-2016 che interessa una superficie di Ha 130.00.00 circa per almeno 15 giorni, alle condizioni indicate nello schema che, allegato al presente provvedimento, si approva;

Ribadire che si procederà mediante gara ad evidenza pubblica con aggiudicazione mediante il criterio del prezzo unitario più basso, sulla base della valutazione combinata di due elementi dell'offerta formulata ovvero, per i lavori di trebbiatura, indicando l'offerta in euro per ettaro oggetto di trebbiatura e per il servizio di trasporto indicando l'offerta in euro per chilogrammo di cereali trasportato presso la Semetruria S.R.L. Società Agricola la cui sede è situata in Tarquinia in via Vecchia della Stazione n. 102.

Stabilire, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
il fine che il contratto intende perseguire è quello di aggiudicare il servizio di trebbiatura per la stagione agraria 2016/2017 per il completamento delle operazioni colturali;
l'oggetto del contratto è servizio di trebbiatura e trasporto cereali;
le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale e il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;

Dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che il presente provvedimento comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sul patrimonio dell'ente;

Dare atto che il presente provvedimento *è* rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

La presente determinazione, non comportando assunzione di impegno di spesa, non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267 /2000 e ss.mm.ii. ed è immediatamente efficace.

Rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il responsabile del Servizio Aziendale Maria Bellucci;

Tarquinia 22.05.2018

Il Responsabile
Maria Bellucci

Sulla presente determinazione si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.
Tarquinia 22.05.2018

Il Responsabile
Maria Bellucci

PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Ente, per giorni 15 consecutivi, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del decreto legge n. 267/2000.

Il Funzionario incaricato
Maria Bellucci